CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

DISCIPLINARE D'INCARICO PER IL PRATICANTE PRESSO L'AVVOCATURA

Art. 1

Presso l'Avvocatura della Città Metropolitana di Firenze è stata regolamentata la pratica/tirocinio forense, ai sensi delle vigenti norme dell'ordinamento professionale, mediante apposito Regolamento adottato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano.

Art. 2

Il praticante è affidato ad un singolo Avvocato, che ne cura la formazione e ne verifica lo svolgimento del tirocinio forense secondo i criteri di cui all'art. 41 della legge n. 247/2012.

Il tirocinante affianca l'Avvocato assegnatario nello studio e nella trattazione delle cause e dei pareri e partecipa alle udienze secondo le istruzioni ricevute e sotto il controllo dell'avvocato stesso.

Il praticante, ammesso al tirocinio presso l'Avvocatura, deve provvedere ad iscriversi al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o, qualora già iscritto, a modificare il nominativo del *dominus* presso il medesimo ed a dare tempestivamente prova all'amministrazione dell'avvenuto adempimento.

L'espletamento delle attività di pratica forense dovrà essere svolto con regolare ed assidua frequenza, presso l'Avvocatura Metropolitana, durante i giorni lavorativi, con diligenza, dignità, lealtà e riservatezza, evitando in ogni caso posizioni di conflitto con gli interessi dell'Ente;

Art. 3

Il praticante è tenuto al segreto professionale su tutte le pratiche di contenzioso di cui vengono a conoscenza e non solo limitatamente all'area legale, nell'ambito del percorso formativo. Inoltre, sono tenuti ad osservare il segreto di ufficio in merito alle notizie ed ai documenti di cui hanno contentezza, in ragione dell'esercizio della pratica forense.

Il praticante si impegna a rispettare, ai sensi dell'art. 2 del DPR 16.4.2013 n. 62 gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici), nonché del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Firenze (che si consegna in copia all'atto della sottoscrizione del presente Disciplinare), pena la risoluzione della collaborazione.

Art. 4

L'attività di tirocinio sarà prevalentemente espletata nelle Aule Giudiziarie nelle ore antimeridiane, mentre, nelle ore pomeridiane, presso l'Ufficio Avvocatura si svolgerà l'attività teorica, con particolare riguardo alla predisposizione e redazione di atti processuali scritti o relativi ad attività stragiudiziali, redazione di pareri, predisposizione di fascicoli, ricerche giurisprudenziali e dottrinali ecc., secondo le indicazioni fornite dall'avvocato assegnatario cui è demandata la formazione e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3.

Sarà istituito un registro delle presenze quotidiane dei praticanti Avvocati ove sono registrate le singole attività, di assistenza all'udienza e/o di ricerca e studio, svolte nel corso della pratica.

I praticanti ammessi a svolgere pratica forense presso l'Avvocatura metropolitana possono, previa delega dell'avvocato assegnatario, recarsi presso i vari uffici giudiziari per l'espletamento delle attività oggetto di delega.

Art. 5

Il non corretto svolgimento della pratica potrà comportare l'impossibilità di prosecuzione dello svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura.

Il tirocinio forense presso l'Avvocatura potrà essere interrotto in qualsiasi momento e senza alcun onere a carico dell'Avvocato assegnatario e/o della Città Metropolitana di Firenze, con provvedimento motivato ed unilaterale dell'Avvocato assegnatario con preavviso di 15 giorni, nei seguenti casi:

- attività del praticante contraria al decoro e agli interessi dell'Ente;
- mancato rispetto degli obblighi di segretezza, riservatezza e riserbo attinenti a dati, informazioni e conoscenze acquisite durante l'attività di tirocinante presso l'Avvocatura;
- assunzione di incarichi professionali afferenti a vicende trattate dall'Avvocatura metropolitana;
- posizione di conflitto con gli interessi della Città Metropolitana di Firenze;
- venir meno del rapporto di fiducia tra l'Avvocato assegnatario ed il praticante;
- mancato rispetto degli obblighi assunti, ovvero per la sua verificata inidoneità;
- violazione di norme deontologiche;

Art. 6

Il praticante per lo svolgimento delle attività di ricerca e di studio, può fruire dei testi in uso presso l'Avvocatura e delle banche dati telematiche.

Pertanto, ogni praticante è autorizzato a fruire, limitatamente ai compiti assegnati ed al periodo di praticantato, delle apparecchiature informatiche in uso all'Avvocatura, sotto la vigilanza dell'Avvocato assegnatario o del responsabile incaricato e mai per scopi personali.

Art. 7

La pratica forense svolta presso l'Avvocatura metropolitana non costituisce titolo preferenziale per eventuali successive procedure concorsuali.

Al tirocinante verrà erogato un rimborso onnicomprensivo per l'attività svolta, ex art. 41, comma 11, legge n. 247/2012, pari a € 480,00 lordi mensili per un periodo non superiore ai dodici mesi.

La liquidazione del rimborso di cui al comma precedente avverrà con determinazione dirigenziale, previa verifica del rispetto dei presupposti indicati nel presente atto.

L'erogazione del rimborso è comunque subordinata all'attestazione rilasciata dall'avvocato assegnatario dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio per il periodo di riferimento.

I periodi di sospensione del tirocinio, o comunque di assenza, o mancata frequenza dell'Avvocatura metropolitana comportano la proporzionale riduzione del rimborso di cui al presente articolo.

Art. 8

La pratica forense presso l'Avvocatura Metropolitana:

- non dà alcun titolo per l'accesso ai ruoli dell'Avvocatura o di altri Uffici dell'Ente, non fa sorgere diritti e interessi di natura giuridico-economica né previdenziale, fatto salvo il riconoscimento del rimborso mensile nella misura stabilita nel precedente art. 7 quale stimolo e sostegno alla formazione del praticante, ed il rimborso delle spese vive, eventualmente sostenute nell'interesse della Città Metropolitana di Firenze;
- non comporta, per il praticante avvocato, alcun riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per essere ammessi agli esami per l'iscrizione nell'albo professionale.

Il praticante/tirocinante dichiara che la presente attività non comporta l'instaurazione di rapporto di lavoro di qualunque natura e neppure oneri economici diretti o indiretti, costituendo

	sto per accettazione Il praticante
II C	Dirigente/Avvocato Funzionario E.Q.

unicamente formazione professionale, indispensabile per l'espletamento dell'esame di abilitazione

all'esercizio della professione di Avvocato.